

Sentenza: 21 ottobre 2025, n. 174

Materia: armonizzazione dei bilanci pubblici.

Parametri invocati: articoli 3, 32, 81, 97 primo comma, 117 commi secondo, lettere *e*) e *m*), e terzo, e articolo 119, primo comma, della Costituzione.

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rimettente: Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania.

Oggetto: art. 22 commi 1, lettera *a*) e 2 della legge della Regione Campania 29 luglio 1998 n.10.

Esito: illegittimità costituzionale dell'art.22, comma 1, lettera *a*), e 2 della legge della Regione Campania 29 luglio 1998, n. 10, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge della Regione Campania 30 dicembre 2024, n. 25 in riferimento all'articolo 117 secondo comma, lettere *e*) della Costituzione.

Estensore nota: Selene Samà

Sintesi:

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'articolo 22 commi 1, lettera *a*) e 2 della legge della Regione Campania n. 10 del 1998, in riferimento agli articoli 3, 32, 81, 97 primo comma, 117 commi secondo, lettere *e*) e *m*), e terzo, e articolo 119, primo comma, della Costituzione.

Le questioni, sollevate nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2023, riguardavano il finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC). La rilevanza della questione – osservava il giudice *a quo* – è correlata alla “*conformazione del giudizio di parificazione, conseguente alla «rinnovata funzione» del bilancio pubblico*”, a cui la legge di riforma costituzionale 20 aprile 2012, n.1 avrebbe riconosciuto “*la natura di bene pubblico*”.

Le norme impugnate, ad avviso del rimettente, avrebbero consentito di finanziare indistintamente le funzioni attribuite all'Agenzia, attraverso una quota di risorse del Fondo sanitario regionale, nella misura determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale o sue variazioni. Il giudice *a quo* osservava che la legge reg. Campania n. 10 del 1998, istitutiva di ARPAC, avesse trasferito alla stessa le funzioni ambientali esercitate precedentemente dalle unità sanitarie locali, senza tuttavia “*alcuna precisa definizione delle funzioni trasferite né dei parametri per la definizione delle risorse da impegnare.*” In assenza di una puntuale individuazione delle attività svolte dall'Agenzia, distinte tra funzioni ambientali e sanitarie, e di una precisa correlazione tra quelle riconducibili ai LEA e le risorse vincolate del Fondo sanitario regionale, sarebbe «*scaturito un meccanismo di finanziamento dell'ARPAC essenzialmente affidato al sistematico trasferimento di risorse del fondo sanitario regionale per sostenere indistintamente e genericamente le funzioni trasferite alla stessa Agenzia [...], determinando un concreto sviamento dell'uso di risorse vincolate per legge a presidio del bene incompressibile salute*». Per questi motivi, veniva prospettata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *e*) Cost., in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 – in via sopravvenuta stante l'antecedenza temporale della norma impugnata rispetto sia al d.lgs. 118/2011 che alla riforma costituzionale del 2001 – che richiede, ad avviso del rimettente, una puntuale individuazione delle entrate e delle uscite connesse al

finanziamento del Servizio sanitario regionale. Il rimettente segnalava anche la possibile violazione sia degli articoli 81, 97, primo comma e 119 primo comma Cost., posti a presidio dell'equilibrio di bilancio e del buon andamento della finanza pubblica, che dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) Cost., in relazione alla predetta norma interposta, in quanto – ad avviso del rimettente – l'utilizzo di risorse sanitarie vincolate per il generico funzionamento dell'ARPAC, sarebbe stato *“suscettibile di pregiudicare l'effettiva erogazione dei LEA”*, con conseguente violazione della riserva statale prevista per l'esercizio della competenza legislativa in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Infine il giudice *a quo* prospettava anche la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto la Regione avrebbe utilizzato risorse collegate ai LEA anche per attività diverse, assumendo quindi oneri ulteriori, in contrasto con quanto previsto dal piano di rientro dal disavanzo sanitario a cui è sottoposta la Regione, in violazione dell'*“obbligo di contenimento della spesa pubblica, quale principio di coordinamento della finanza pubblica”*.

La Regione Campania si costituiva in giudizio contestando l'ammissibilità per irrilevanza, prima che per infondatezza delle questioni sollevate. Secondo la difesa regionale, le funzioni svolte da ARPAC riconducibili direttamente a quelle sanitarie, costituivano una quota significativa delle attività complessivamente svolte dall'Agenzia, pertanto non sarebbe stato irragionevole che circa l'84% delle risorse destinate – come osservato dal rimettente – provenissero dal Fondo sanitario regionale, inidoneo, sosteneva la Regione, a coprire per intero le spese sostenute dall'Agenzia per le attività afferenti ai LEA.

In via preliminare, la Corte, dopo aver dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio del Procuratore generale della Corte dei conti, rilevava come la modifica normativa delle disposizioni censurate, operata dall'art. 40 comma 1 lettera *b*) della legge reg. Campania n. 25 del 2024, che aveva introdotto la rendicontazione analitica delle risorse a valere sulla quota di Fondo sanitario assegnata, sottoponendo le risultanze alla verifica di una cabina di regia, non avesse inciso sulla rilevanza delle questioni. Per stabilire esattamente il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 e di conseguenza la corretta parifica del bilancio regionale della Campania per l'anno di riferimento, rilevavano le norme vigenti *ratione temporis*, tra le quali quelle oggetto di censura.

Sempre in via preliminare, la Corte riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza delle questioni sollevata dalla Regione Campania. Chiarito che il giudizio sulla rilevanza, sul quale la Corte costituzionale opera un limitato *“controllo meramente esterno”*, sia riservato al rimettente, il giudice delle leggi osserva che il riferimento fatto dalla difesa regionale al *“rischio di un uso promiscuo di risorse ontologicamente funzionali alle prestazioni essenziali di assistenza, non rivela un difetto di motivazione sulla rilevanza, come eccepito dalla Regione, bensì evidenzia gli effetti patologici consentiti dalla disposizione censurata”*.

Nel merito del ricorso, ritenute assorbite le questioni inerenti agli articoli 3, 32, 81, 97 primo comma, 117, commi secondo, lettera *m*), e terzo, nonché all'art. 119, primo comma, la Corte ritiene fondata la questione sollevata inerente alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 comma 1 d.lgs.118 del 2011. Richiamandosi alle considerazioni svolte in precedenti pronunce (n.1/2024 e n.150/2025), la Corte costituzionale osserva che detta norma è posta a presidio della garanzia, nell'ambito del bilancio regionale, di *“un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale”*.

Per questi motivi, l'assegnazione indistinta di risorse ad ARPAC, provenienti da una quota del Fondo sanitario regionale stabilita annualmente con legge regionale di approvazione del bilancio, o sue variazioni, senza puntuale corrispondenza tra le funzioni svolte dall'Agenzia, in particolare quelle sanitarie afferenti ai LEA e le risorse stanziare, come previsto dalle norme impugnate della legge reg. Campania n.10 del 1998 nel testo antecedente le modifiche apportate dalla legge reg. n. 25 del 2024, viola la competenza legislativa dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117 secondo comma lettera e) Cost.